

**PROVVEDIMENTO N. 2998 DEL 10 AGOSTO CONCERNENTE MODIFICHE AL  
REGOLAMENTO N. 31 DELL'1 GIUGNO 2009 RECANTE LA DISCIPLINA DELLA  
BANCA DATI SINISTRI DI CUI ALL'ART. 135 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7  
SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

## RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

L'art. 135, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle assicurazioni private prevede che le imprese, per l'alimentazione della Banca dati sinistri, sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento dell'ISVAP.

Il presente Provvedimento reca modifiche alla disciplina delle modalità di trasmissione dei dati da parte delle imprese ed, in particolare, definisce il termine massimo entro il quale le imprese comunicano i dati relativi a ciascun sinistro.

Il comma 2-bis dell'art. 148 del Codice della assicurazioni private, introdotto dall'art. 32, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede, che a fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione tra l'altro, consulti la Banca dati sinistri. Qualora dalla consultazione della Banca dati sinistri emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'art. 4 del provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa ha facoltà, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 148, di non formulare offerta di risarcimento e condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. In tal caso, l'impresa dispone di un termine di trenta giorni per condurre gli approfondimenti sul sinistro, allo spirare del quale deve comunicare al danneggiato le proprie determinazioni conclusive.

In tale mutato quadro normativo, la riduzione dei termini per la trasmissione dei dati all'ISVAP è indispensabile perché il loro successivo inserimento nella Banca dati sinistri possa permettere la valorizzazione ai fini dell'elaborazione, nei termini per la formulazione/diniego dell'offerta, dei parametri di significatività.



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

## PROVVEDIMENTO N. 2998 DEL 10 AGOSTO 2012

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 31 DELL'1 GIUGNO 2009, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI SINISTRI DI CUI ALL'ART. 135 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazione ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n.27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n.95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

RITENUTA la necessità di apportare modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 31 dell'1 giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

### PROVVEDIMENTO

#### Art. 1

(Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n.31 dell'1 giugno 2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n.31 dell'1 giugno 2009, le parole "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti:  
*"entro sette giorni, esclusi il sabato ed i festivi".*
2. Al comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n.31 dell'1 giugno 2009, le parole "entro il termine di venti giorni" sono sostituite dalle seguenti:  
*"entro il termine di sette giorni, esclusi il sabato ed i festivi".*

Art. 2  
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'ISVAP.

Art. 3  
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Il Commissario Straordinario  
(Giancarlo Giannini)